

Regolamento elettorale

Proposta del Comitato Direttivo

Art. 1 Ordine delle elezioni

Le elezioni vengono effettuate nel seguente ordine:

- a) Presidenza GS Svizzera
- b) Segretariato centrale GS Svizzera
- c) Vice Segretariato centrale GS Svizzera
- d) Comitato Direttivo GS Svizzera
- e) Vice Presidenza GS Svizzera
- f) Direzione dell'Assemblea GS Svizzera
- g) Revisione dei conti
- h) Rappresentanza all'Assemblea dei Delegati del PS Svizzera
- i) Rappresentanza al Congresso del PS Svizzera
- j) Nomina rappresentanza nei gremi YES/IUSY
- k) Rappresentanza al Congresso YES/IUSY

Art. 2 Ufficio elettorale

Gli/le scrutatori/trici formano assieme alla direzione dell'assemblea l'ufficio elettorale. La Segreteria Centrale e la Vicesegreteria Central possono essere convocat* dalla direzione dell'Assemblea come supporto.

Se ci sono candidat* rappresentat* nell'ufficio elettorale, devono uscire dalla sala durante le elezioni che li/le riguardano.

Art. 3 Elezioni pubbliche e segrete

Nel caso ci siano più candidat* per un seggio, il voto è segreto. Se il numero di candidat* per una carica corrisponde al numero di seggi disponibili, il voto è pubblico ed effettuato in un unico turno. Le elezioni da Art. 1 a)-e) sono in ogni caso segrete. 1/3 de* delegat* aventi diritto di voto possono richiedere il voto – sia per elezione che votazione – segreto.

Le votazioni pubbliche avvengono tramite lo strumento apposito integrato nella live, mentre le votazioni segrete su vote.juso.ch.

Art. 4 Calcolo della maggioranza assoluta

In tutte le elezioni e votazioni, la maggioranza assoluta viene calcolata nel modo seguente:

Numero schede di voto valide diviso per due, completato oppure arrotondato al prossimo numero intero.

Astensioni sono dichiarate valide e vengono conteggiate per il calcolo della maggioranza assoluta.

Art. 5 Procedura elettorale

Nel caso di elezioni secondo Art. 1, è dichiarat* elett* chi raggiunge la maggioranza assoluta nel primo turno elettorale. Dopo il primo turno elettorale, la persona avente ricevuto il minor numero di voti – anche nel caso in cui nessun* abbia raggiunto la maggioranza assoluta – viene esclusa e non potrà quindi partecipare agli eventuali turni elettorali successivi. Se nel primo turno

si erano presentat* unicamente due candidat*, nel secondo turno decide la maggioranza relativa.

Art. 6 **Quote di genere nelle elezioni**

Nelle elezioni vale la parità di genere secondo Art. 8 degli Statuti.

La parità di genere all'interno del comitato direttivo è riferita alla totalità dei nove membr* e vale anche per eventuali elezioni di sostituzioni di membr* del CD ad assemblee de* delegat*. Per quanto riguarda l'organo di revisione, non riteniamo necessario che vengano rispettate le quote di donne*, siccome si tratta di un organo che non agisce pubblicamente.

Art. 7 **Competenza decisionale**

Emendamenti al regolamento elettorale posso essere inoltrati fino all'inizio della discussione delle trattande elettorali all'ordine del giorno e verranno votati all'inizio di suddetto punto. Dopo inizio delle trattande elettorali non si possono più presentare proposte d'emendamento al regolamento elettorale. In caso di dubbi durante la procedura elettorale decide in modo definitivo la dirigenza dell'assemblea.